



MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 430.564.606
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto di Base

di

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up

con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable) e/o dell'obbligazionista (puttable)

Redatto ai sensi della Deliberazione CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012

Documento depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013.

Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal Documento di Registrazione sull'emittente dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle "Condizioni Definitive", che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti CONSOB, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. 879 del 27 luglio 2011.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi



Indice

SEZIONE 1	5
Persone Responsabili	5
SEZIONE 2	6
Descrizione generale del programma	6
SEZIONE 3	7
Fattori di rischio	7
SEZIONE 4	8
Nota di Sintesi	8
Sezione A – Introduzione e avvertenze	8
Sezione B – Emittente	9
Sezione C - Strumenti finanziari	13
Sezione D - Rischi	16
Sezione E - Offerta	21
SEZIONE 5	22
Documento di registrazione	22
SEZIONE 6	23
Nota Informativa	23
1. Persone responsabili	23
1.1 Responsabili	23
1.2 Dichiarazione di responsabilità	23
2. Fattori di rischio	24
2.1 Avvertenze generali	24
2.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse	25
2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore	25
2.2.2 Rischio di mercato	25
2.2.3 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	25
2.2.4 Rischio di tasso	25
2.2.5 Rischio di liquidità	26
2.2.6 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	27
2.2.7 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni	27
2.2.8 Rischio di rimborso anticipato	27
2.2.9 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato	28
2.2.10 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta	28
2.2.11 Rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni	28
2.2.12 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari	28
2.2.13 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni	28
2.2.14 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni	29
2.2.15 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	29
2.2.16 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	29
2.2.17 Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima	29
2.2.18 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione	29
3. Informazioni essenziali	31
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	31
3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	31
4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere	32
4.1 Denominazione e natura dei titoli	32
4.2 Legislazione applicabile e foro competente	32
4.3 Titolarità e regime di circolazione	32
4.4 Valuta di emissione	32
4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti	33
4.6 Diritti e vantaggi connessi agli strumenti finanziari; modalità, termini e condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo	33
4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	33
4.7.1 Interessi	33
4.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	34
4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	34



4.9	Rendimento.....	35
4.9.1	Tasso di rendimento	35
4.9.2	Metodo di calcolo del rendimento	36
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito.....	36
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	36
4.12	Data di emissione	36
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	36
4.14	Regime fiscale.....	37
5.	Condizioni dell'offerta.....	39
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	39
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	39
5.1.2	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.....	39
5.1.3	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione	39
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.....	42
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).	43
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	43
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.....	43
5.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.....	43
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	43
5.2.1	Investitori potenziali.....	43
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	44
5.3	Prezzo di emissione e di offerta	45
5.4	Collocamento e sottoscrizione	45
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori	45
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario.....	46
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	46
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	46
6.	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	47
6.1	Eventuale ammissione alla quotazione.....	47
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	47
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	47
7.	Informazioni supplementari	49
7.1	Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione.....	49
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	49
7.3	Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	49
7.4	Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi.....	49
7.5	Rating.....	49
7.5.1	Rating dell'Emittente.....	49
7.5.2	Rating dell'emissione	50
8.	Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	53
8.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base.....	53
8.2	Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	53
8.3	Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	53
8.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	53
8.5	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base ..	53
8.6	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base.....	53
8.7	Informazioni supplementari	53
SEZIONE 7	54	
Modello di Condizioni Definitive	54	



MEDIOBANCA

SEZIONE 1

Persone Responsabili

Responsabili

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche “l’Emittente” o “Mediobanca”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Prospetto di Base.

Dichiarazione di responsabilità

Il presente Prospetto di Base è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013.

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



SEZIONE 2

Descrizione generale del programma

Il presente documento relativo al programma di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma**” e le “**Obbligazioni**”) denominati “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente (callable) e/o dell’obbligazionista (puttable)*” costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”) relativo al suddetto Programma.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione al presente Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale del Programma di emissione, offerta e quotazione dei prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base, in conformità all’articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle relative Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal Documento di Registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) sull’emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l’ “**Emittente**” o “**Mediobanca**”), depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n.82170/13 del 18 ottobre 2013, che deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa (rispettivamente la “**Nota di Sintesi**” e la “**Nota Informativa**”).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e dell’art. 6 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e, presso unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente del Responsabile del Collocamento. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente o presso gli Uffici di Rappresentanza una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell’ambito del Programma d’emissione, offerta e quotazione descritto nel presente Prospetto di Base Mediobanca potrà emettere in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” od in breve un “**Prestito**” o i “**Prestiti**”), obbligazioni ordinarie a Tasso Fisso *Step Up* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente (*callable*) e/o dell’obbligazionista (*puttable*) - le Obbligazioni e ciascuna una “**Obbligazione**” - aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell’offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta. Alle singole condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell’emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 (la “**Nota di Sintesi delle condizioni definitive**” e congiuntamente alle condizioni definitive, le “**Condizioni Definitive**”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell’ambito del Programma, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il Regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il “**Regolamento**”).



SEZIONE 3

Fattori di rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel paragrafo 3 "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel paragrafo 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.



SEZIONE 4

Nota di Sintesi

La presente Nota di Sintesi riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di Emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell’Elemento stesso. Si rappresenta che l’ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all’interno delle Sezioni stesse segue l’elenco di cui all’allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli elementi non applicabili al Prospetto di Base non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell’Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva Prospetti**”) e dell’allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall’Emittente in relazione al Programma di emissione, sollecitazione e quotazione di Obbligazioni denominato “*Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente (callable) e/o dell’obbligazionista (puttable)*”.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L’informativa completa sull’Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dal Documento di registrazione e dalla Nota Informativa, e delle relative Condizioni Definitive.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull’esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell’implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea, l’Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell’avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.



- A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale**
- Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari, esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.
- Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.**

Sezione B – Emittente

- B.1 Denominazione e legale e commerciale**
- Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito anche "l'Emittente" o "Mediobanca")
- B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione**
- Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.
- Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.
- B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera**
- Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.
- B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.**
- Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito anche il "Gruppo Mediobanca" o il "Gruppo").
- B.9 Previsione o Stima degli Utili**
- Nel Documento di Registrazione non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
- B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione**
- All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.
- Si attesta che:



Sezione B – Emittente

relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

- ◆ PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, a cui è stato conferito l'incarico di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2013, ha rilasciato, relativamente al Bilancio consolidato al 30 giugno 2013, l'apposita relazione esprimendo un giudizio senza rilievi;
- ◆ Reconta Ernest & Young S.p.A., con sede in Milano, a cui era stato conferito l'incarico di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato di Mediobanca per i precedenti esercizi e scritture contabili intermedie, ha rilasciato le apposite relazioni esprimendo un giudizio senza rilievi.

B.12 Informazioni finanziarie

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 17 settembre 2013 ha approvato il bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2013.

L'Assemblea degli azionisti in data 28 ottobre 2013, ha approvato altresì il progetto di bilancio civilistico. Eventuali difformità tra il progetto di bilancio civilistico e il bilancio che sarà approvato dall'Assemblea saranno oggetto di apposita comunicazione al mercato, se del caso anche mediante pubblicazione di apposito supplemento al presente Documento di Registrazione.

Si riportano qui di seguito alcune voci di stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato al 30 giugno 2013 nel confronto con i medesimi dati relativi all'esercizio 2012, nonché lo schema relativo ai principali indicatori consolidati.

Tabella 1

Stato Patrimoniale Consolidato

	30-giu-12 € mln	30-giu-13 € mln	Variazione 2013/2012 %
Attivo			
Impieghi netti di tesoreria	9.330,40	8.199,70	-12,1%
Titoli disponibili per la vendita	10.552,10	11.489,80	8,9%
Titoli immobilizzati (HTM & LR)	2.328,10	2.053,50	-11,8%
Impieghi a clientela	36.309,50	33.455,40	-7,9%
Partecipazioni	3.165,50	2.586,90	-18,3%
Passivo			
Provvista	55.788,—	51.278,8	-8,1%
di cui: titoli in circolazione	30.004,20	25.856,40	-13,8%
Patrimonio netto	6.528,10	7.128,—	9,2%
di cui: capitale	430,6	430,6	0,0%

Tabella 2

Conto Economico Consolidato

	30 giugno 2012 € mln	30 giugno 2013 € mln	Variazione 2013/2012 %
Margine di interesse	1.069,8	1.028,0	-3,9
Margine di Intermediazione	1.989,6	1.597,1	-19,7
Costi di struttura	(789,—)	(756,9)	-4,1
Risultato Lordo	205,9	(27,3)	n.s.
Utile Netto	80,9	(179,8)	n.s.

Sezione B – Emittente
Tabella 3
Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

	30 giugno 2012 (€ mln) o %	30 giugno 2013 (€ mln) o %
Patrimonio di base	6.338,9	6.153,2
Patrimonio supplementare Tier 2	1.471,1	2.002,2
Elementi da dedurre dal Totale Patrimonio di base e supplementare	—	—
Patrimonio di vigilanza	7.810,—	8.155,4
Patrimonio di Terzo Livello	—	—
Core Tier one capital ratio	11,49%	11,75%
Tier one capital ratio	11,49%	11,75%
Total capital ratio	14,16%	15,57%

Tabella 4
Indicatori di rischiosità creditizia

	30 giugno 2012 (%)	30 giugno 2013 (%)
Sofferenze lorde/impieghi	0,95%	1,30%
Partite anomale lorde ⁽¹⁾ /impieghi	2,92%	3,72%
Sofferenze nette/impieghi	0,50%	0,57%
Partite anomale nette/impieghi	1,86%	2,14%
Indice grandi rischi ⁽²⁾ / impieghi	22,6 %	27,2%
Sofferenze nette/ patrimonio di vigilanza	3,10%	3,22%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,72%	3,84%

(1) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti da oltre 90 gg.

(2) Valore ponderato.

Tabella 5
Indici di copertura

	30 giugno 2012 (%)	30 giugno 2013 (%)
Rapporto di copertura delle partite anomale ⁽³⁾	38,9%	44,9%
Rapporto di copertura delle sofferenze ⁽³⁾	60,7%	66,0%

(3) Gli indici di copertura aumentano ulteriormente per le attività deteriorate (al 45%, +6pp) e per le sofferenze (al 66%, +5pp), a seguito della crescita delle rettifiche su crediti (a €507m, +8% a/a e +9% t/t).

Sezione B – Emittente
Tabella 6
Indicatori di liquidità

	30 giugno 2012 (%)	30 giugno 2013 (%)
Loan to deposit ratio	0,7%	0,7%

Successivamente alla data del 30 giugno 2013 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie, non sono intervenuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del Gruppo.

B.13 Fatti recenti relativi all'emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità


Successivamente alla data del 30 giugno 2013, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell'Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla data del presente documento.


B.15 Principali Attività dell'Emittente

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell'Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.



Sezione B – Emittente

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (24 luglio 2013) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-2	BBB	Negative

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

Sezione C - Strumenti finanziari

C.1 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (*callable*) e/o dell'obbligazionista (*puttable*).

Le Obbligazioni permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente nel tempo nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente per l'intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "Valuta di Denominazione").

C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

C.8 Diritti e vantaggi connessi agli

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del



Sezione C - Strumenti finanziari

Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking

capitale nonché al pagamento delle Cedole. Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentante degli obbligazionisti

Tasso di Interesse

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi crescenti al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse è crescente per l'intera durata delle Obbligazioni. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Godimento e scadenza

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "Data di Godimento") è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Scadenza del prestito

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "Data di Emissione") e di scadenza (la "Data di Scadenza") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso



Sezione C - Strumenti finanziari

anticipato in capo all'Emittente stesso (obbligazioni c.d. *callable*) o agli obbligazionisti (obbligazioni c.d. *puttable*) così come la data ovvero le date alle quali tale rimborso potrà o dovrà avvenire ed il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza. L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Tasso di rendimento

Il rendimento delle Obbligazioni, alla Data di Emissione, sarà calcolato considerando (i) laddove le relative Condizioni Definitive specifichino per le Obbligazioni un prezzo di rimborso superiore rispetto al loro prezzo d'emissione, la differenza positiva fra prezzo di rimborso a scadenza e prezzo di emissione, e (ii) le Cedole indicate nelle relative Condizioni Definitive.

L'importo di ciascuna Cedola per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse indicato per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi indicata per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

L'indicazione del rendimento annuo effettivo delle Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma (sia al lordo che al netto dell'aliquota fiscale vigente alla loro Data d'Emissione) sarà contenuta nelle relative Condizioni Definitive.

Rappresentante degli obbligazionisti

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

C.10 Componente derivativa

Laddove sia previsto nelle relative Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere anticipatamente rimborsate ad opzione dell'Emittente e/o dei possessori delle Obbligazioni e quindi comprenderanno una componente derivativa implicita correlata all'esistenza della facoltà di rimborso anticipato.

C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. 879 del 27 luglio 2011.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle



Sezione C - Strumenti finanziari

Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Sezione D - Rischi

D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

1) Rischio connesso al risultato netto negativo relativo al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2013

Il risultato netto di Gruppo relativamente al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2013 è negativo per 180 milioni e tale perdita è stata determinata:

- ◆ dalle svalutazioni su titoli (€400m) conseguenti la volontà di allineare le partecipazioni azionarie ai corsi di mercato, onde facilitarne la progressiva dismissione in ottemperanza agli obiettivi posti dal Piano Strategico 2014-2016;
- ◆ dal minor contributo della partecipazione in Assicurazioni Generali, passato da 145,9 a 16,8 milioni a seguito dell'azione di rilancio posta in essere dalla Compagnia;
- ◆ dalla flessione del risultato ordinario (-39% a 343 milioni) a seguito del debole contesto operativo.

2) Rischio di condizionamenti esterni sui risultati delle attività dell'Emittente

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.

L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi.

Esposizione verso Titoli Sovrani Italia	30 giugno 2012 (€ mln)	30 giugno 2013 (€ mln)
Bilancio consolidato	7.682,6	8.009,7

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.



Sezione D - Rischi

4) Rischio di liquidità

Nel caso in cui l'estrema volatilità sperimentata dai mercati domestici ed internazionali nei mesi recenti dovesse continuare anche in futuro, la liquidità dell'Emittente potrebbe esserne condizionata.

La volatilità, in Italia e all'estero, del mercato dei capitali e di quello obbligazionario, in particolare, potrebbe inficiare la possibilità dell'Emittente di finanziarsi mediante l'emissione di strumenti di debito e pregiudicare, nel lungo periodo, la sua liquidità. Inoltre, i credit spread più elevati attualmente presenti sul mercato possono comportare un incremento del costo complessivo della provvista dell'Emittente e avere di conseguenza riflessi negativi sui proventi dell'Emittente.

5) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

6) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

7) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

8) Procedimenti giudiziari e arbitrati in corso

Si segnalano procedimenti in corso relativi al mancato lancio di una pretesa OPA obbligatoria su Fondiaria nel 2002 per una richiesta complessiva di circa 100mln; al risarcimento del danno da asserita mancanza di lancio di un'OPA obbligatoria su Impregilo per una richiesta complessiva di euro 73 milioni; e alla chiamata in causa (come terzo) da parte di Centrobanca nell'ambito dei procedimenti (ora riuniti) avviati contro la stessa dai fallimenti Burani Designer Holding NV e Mariella Burani Family Holding S.p.A. per un valore complessivo pari ad euro 134,4 milioni.

* * *

Avvertenze

Credit Spread

Il valore di Credit Spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso *mid swap*) è pari a 198 bps (alla data di approvazione del Documento di Registrazione). Si invitano dunque gli investitori a considerare tale indicatore al fine di un



Sezione D - Rischi

ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente. Si segnala che valori più elevati del Credit Spread, sono generalmente associati ad una percezione di maggiore rischiosità Emittente da parte del mercato.

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1) Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

2) Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.

3) Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi, il Rischio di liquidità e la variazione del merito di credito dell'Emittente.

4) Rischio di tasso

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni.

5) Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente abbia richiesto ed ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. un giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni emesse a valere sul Prospetto di Base, non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido.

6) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

7) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.

8) Rischio di rimborso anticipato

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato



Sezione D - Rischi

sulla base della durata originaria delle Obbligazioni potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

9) Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

10) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

11) Rischio connesso a potenziali situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

12) Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari

L'Emittente potrebbe operare quale market maker, specialist o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e market maker, specialist o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

13) Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

14) Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere denominate in Euro ovvero in un'altra divisa di uno Stato OCSE e rimborsate nella stessa valuta, purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del



Sezione D - Rischi

tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

15) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette. Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale.

16) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

17) Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere tranches successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

18) Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.



Sezione E - Offerta

- E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**
- Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.
- In occasione dell'emissione di Obbligazioni a valere sul Programma, l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive dell'importo dei relativi proventi netti.
- E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta**
- Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.
- Per ciascun Prestito l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive del soggetto che agirà in qualità di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**"), dei soggetti incaricati del collocamento (i "**Collocatori**") e delle condizioni, termini e modalità di collocamento, per quanto non specificato nella Nota Informativa.
- Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta ovvero, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente ed eventualmente del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
- Per ciascun Prestito l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive.
- Non sono previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**") sia subordinata.
- E.4 Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti**
- L'Emittente potrebbe operare quale *market maker, specialist*, collocatore o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e *market maker, specialist*, collocatore o ruoli simili potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente**
- Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi all'apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell'art 83 TUF e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati) nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.



MEDIOBANCA

SEZIONE 5

Documento di registrazione

Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013 deve intendersi incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE.

Il Documento di Registrazione è stato redatto ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 18 ottobre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n.82710/13 del 18 ottobre 2013.



SEZIONE 6

Nota Informativa

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.



2. Fattori di rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori.

I potenziali investitori devono valutare attentamente l'investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione personale e finanziaria. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- 1) avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni, delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse e delle informazioni contenute o incluse tramite riferimento nel Prospetto di Base, nonché in qualsiasi eventuale Supplemento o nelle Condizioni Definitive;
- 2) avere disponibilità e competenza per utilizzare strumenti analitici idonei a valutare, nell'ambito della propria situazione finanziaria, l'investimento nelle Obbligazioni e l'impatto di tale investimento sul proprio patrimonio;
- 3) avere sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sostenere tutti i rischi dell'investimento nelle Obbligazioni, inclusi i casi in cui la valuta in cui sono effettuati i pagamenti relativi al capitale ed agli interessi (anche impliciti) sia diversa dalla valuta nella quale sono principalmente denominate le attività finanziarie dell'investitore;
- 4) comprendere e conoscere perfettamente le disposizioni contenute nel Prospetto di Base, come di volta in volta integrato nell'ambito delle relative Condizioni Definitive; e
- 5) essere in grado di valutare (individualmente o con l'assistenza di un consulente finanziario) i possibili scenari economici, le prevedibili evoluzioni dei tassi di interesse ed altri fattori che possano influire sul proprio investimento e sulla propria capacità di sopportare i relativi rischi.

Qualora l'eventuale complessità delle Obbligazioni renda difficoltoso l'apprezzamento della natura e della rischiosità delle medesime, sarà cura dell'intermediario Collocatore, in base alle informazioni fornite dall'investitore stesso, segnalare l'eventuale non adeguatezza o non appropriatezza dell'investimento.



Per una descrizione più analitica delle caratteristiche delle Obbligazioni e dei rendimenti si rimanda al successivo Capitolo 4 “*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere*”.

2.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo “**Fattori di Rischio**” di cui al Documento di Registrazione.

2.2.2 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente.

2.2.3 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato (“**Rischio di tasso**”);
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“**Rischio di liquidità**”); e
- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente (“**Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero alle Obbligazioni**” e “**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni**”).

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla Data di Scadenza che rimane pari al 100% del valore nominale.

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

2.2.4 Rischio di tasso

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo



di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

2.2.5 Rischio di liquidità

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. 879 del 27 luglio 2011.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

Non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero infine al loro valore di mercato ovvero al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. L'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario, la controparte si impegna a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF. L'Emittente potrebbe impegnarsi direttamente, per un periodo limitato o per tutta la durata del singolo prestito obbligazionario, a far sì che sussistano le condizioni per cui le obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi.

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l'assenza di soggetti che si siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali market maker o in ruoli similari; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente.



2.2.6 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il rating indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di rating ivi indicate. Il rating attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il rating assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale rating rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di rating.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.2.7 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui credit default swap, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating.

2.2.8 Rischio di rimborso anticipato

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle che sono state anticipatamente rimborsate.

Si sottolinea che è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi



d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni. Per l'investitore l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato comporta di conseguenza la rinuncia alle cedole con tasso di interesse più elevato.

2.2.9 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.2.10 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

2.2.11 Rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poichè i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

2.2.12 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di market maker, di specialist o similari

L'Emittente potrebbe operare quale *market maker*, *specialist* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e *market maker*, *specialist* o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

2.2.13 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota



Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.2.14 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere denominate in Euro ovvero in un'altra valuta di uno Stato OCSE e rimborsate nella stessa valuta, purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.2.15 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.2.16 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.2.17 Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere tranches successive alla prima il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di titoli sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

2.2.18 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della



domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le Obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.



3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.

In occasione dell'emissione di Obbligazioni a valere sul Programma, l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive dell'importo dei relativi proventi netti.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente emetterà, di volta in volta, nell’ambito del Programma, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo Prestito Obbligazionario.

4.1 Denominazione e natura dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all’emissione, offerta ed alla eventuale quotazione da parte di Mediobanca delle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e/o dell’obbligazionista.

Le Obbligazioni permettono all’investitore di percepire un tasso d’interesse fisso crescente nel tempo nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d’interesse fisso è crescente per l’intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”) delle Obbligazioni oggetto d’offerta. Il Valore Nominale Unitario non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall’Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

Il Codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l’obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis del Codice Civile e dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del consumo**”), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83 bis del TUF e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85-*quinquies* del TUF.

4.4 Valuta di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall’Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la “Valuta di Denominazione”).



Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della valuta di denominazione rispetto all'Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente.

4.6 Diritti e vantaggi connessi agli strumenti finanziari; modalità, termini e condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché al pagamento delle Cedole.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi crescenti nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente per l'intera durata delle Obbligazioni.

Ciascuna cedola (la "Cedola") sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la "Data di Pagamento Interessi" e tali date di pagamento collettivamente le "Date di Pagamento Interessi"). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

L'importo di ciascuna Cedola per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse indicato per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi indicata per il relativo Periodo di Interessi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.



La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “Data di Godimento”) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive e comunque dalla data di rimborso anticipato (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive) si hanno i seguenti casi: (i) la stessa sarà postposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni (Following Business Day Convention/Unadjusted), (ii) la stessa sarà postposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni e nel caso di pagamento in una data antecedente la Data di Pagamento Interessi il Periodo di Interessi Fissi resta invariato (Modified Following Business Day Convention/Unadjusted), (iii) la stessa sarà fissata sulla base della diversa convenzione di calcolo come indicata nelle relative Condizioni Definitive. Il pagamento delle Cedole avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“**Convenzione di Calcolo Interessi Fissi**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Periodo di Interessi**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola, il periodo intercorrente fra la precedente Data di Pagamento Interessi (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi relativa a tale Cedola. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Tasso di Interesse**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola ed il relativo Periodo di Interessi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo crescente indicato nelle Condizioni Definitive.

4.7.2 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell’Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la data di scadenza delle relative Obbligazioni (la “Data di Scadenza”) sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall’Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione alla relativa Data di Scadenza. L’importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. Si rinvia al successivo paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all’eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d’emissione (nell’ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d’emissione).



Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso opzionale (*call*) nelle Condizioni Definitive (le "Date di Rimborso Opzionale (Call)" e ciascuna una "Data di Rimborso Opzionale (Call)"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni e l'Emittente dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'obbligazionista, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato così come specificato, o così come determinabile nelle Condizioni Definitive. L'opzione di rimborso anticipato si intenderà validamente esercitata se il portatore delle Obbligazioni nei termini indicati nelle Condizioni Definitive, avrà inviato preavviso irrevocabile all'Emittente contenente il codice ISIN di cui chiede il rimborso, l'indicazione della data in cui effettuare tale rimborso, il numero e l'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di rimborso anticipato. Il prezzo di rimborso non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese. La data di rimborso anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso opzionale (*put*) nelle Condizioni Definitive (le "Date di Rimborso Opzionale (Put)" e ciascuna una "Data di Rimborso Opzionale (Put)").

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere che le Obbligazioni siano anticipatamente rimborsabili sia ad opzione dell'Emittente che ad opzione degli obbligazionisti.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che la Data di Rimborso Opzionale (Call) ovvero la Data di Rimborso Opzionale (Put)) dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive) si hanno i seguenti casi: (i) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni (Following Business Day Convention/Unadjusted), (ii) la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo a quello previsto per il rimborso del capitale se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il rimborso verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni, (iii) la diversa convenzione di calcolo come indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il "Tasso di Rendimento") delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.



4.9.2 Metodo di calcolo del rendimento

Il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione delle Obbligazioni sino a scadenza.

Il TIR è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'Emittente.

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{(1 + I)^k}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

$S_1, S_2, \dots, S_k, \dots, S_n$ = flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n)

k = 1, 2, ..., n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario) intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni S_k

i = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole fisse corrisposte periodicamente dalle Obbligazioni.

4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data 18 novembre 2013 il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2012, ha deliberato il Programma di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "Data di Emissione") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti



d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia ed aventi scadenza non inferiore a 18 mesi, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 20%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado,



sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;

- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

- ◆ Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 168, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



5. Condizioni dell'offerta

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Non sono previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "Singola Offerta") sia subordinata.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "Periodo di Offerta"), aumentare l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'importo nominale massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo d'Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più *tranche* di obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche e descrizione della procedura di sottoscrizione

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla CONSOB, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'ammontare massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla CONSOB, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito



internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla CONSOB, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online).

Descrizione delle procedure di sottoscrizione

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai soggetti incaricati del collocamento indicati nelle relative Condizioni Definitive (i "Collocatori").

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Collocatori esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (i "Collocatori Online").

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, i Collocatori che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico"), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutti i Collocatori.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente ai Collocatori a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti dei Collocatori a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti dei Collocatori a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti dei Collocatori a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver



preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori. I Collocatori a distanza garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle loro procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, i medesimi Collocatori si impegneranno a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. I Collocatori a distanza renderanno disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale operano come Collocatori.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione CONSOB 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.



Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "Gruppo"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente e Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatori alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.



Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

Per ciascun Prestito l'ammontare minimo di sottoscrizione (il "**Lotto Minimo**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'importo massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'importo massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, alla data di emissione del relativo Prestito Obbligazionario.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

Per ciascun Prestito il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il



“Securities Act”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, “U.S. Person” ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l’Emittente dovesse riscontrare che l’adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute da parte del pubblico indistinto durante il Periodo di Offerta risultino superiori all’ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall’Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell’ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
 - i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all’assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l’ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all’uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l’avvenuta comunicazione del riparto da parte dell’Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.



5.3 Prezzo di emissione e di offerta

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Il prezzo di emissione potrebbe coincidere con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il “Prezzo di Offerta”).

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all’atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d’Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l’“Importo dei Dietimi”). L’Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il “Prezzo di Emissione”) è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall’Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività; ed in una eventuale componente derivativa implicita correlata alla facoltà di rimborso anticipato.

Nello specifico:

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con rimborso anticipato a favore dell’Emittente

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni è costituita da un’opzione di tipo call sull’Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall’investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con rimborso anticipato a favore dell’obbligazionista

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni è costituita da un’opzione di tipo put sull’Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente acquistata dall’investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di *Black&Scholes*, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione a carico degli obbligazionisti. Possono tuttavia sussistere oneri relativi all’apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell’art 83-bis TUF e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati) nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell’offerta e dei collocatori

Per ciascun Prestito, l’offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l’Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero importo dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive (i “Collocatori”). L’Emittente, o società controllate dall’Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l’eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell’offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i “Collocatori Garanti”) e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall’impegno di garanzia.



Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati i Collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione online per il pubblico indistinto.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti CONSOB, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, su quello del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatori sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.



6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Eventuale ammissione alla quotazione

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. 879 del 27 luglio 2011.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente si impegna ad individuare, in caso di ammissione alla quotazione del Prestito, un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'emittente nell'operazione medesima.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

Per quanto a conoscenza dell'Emittente Obbligazioni della stessa classe potrebbero correntemente essere ammesse a quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo e sul mercato EuroTLX in Italia.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario o per un periodo di tempo limitato, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l'assenza di soggetti che si siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali *market maker* o in ruoli simili; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.



MEDIOBANCA

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB/A-2" (24 luglio 2013) - tutta la documentazione pubblicata da Standard&Poor's relativa al rating dell'Emittente è disponibile sul sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
S&P's	A-2	BBB	Negative

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il rating di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei rating attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.



Il rating non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

In occasione di ogni singola offerta / ammissione alle negoziazioni, nelle relative Condizioni Definitive verrà indicato il rating aggiornato. Resta fermo che, in caso di eventuale *downgrade* dell'Emittente in corso di offerta ovvero prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto di Base, ove tale informazione non sia già contenuta nelle Condizioni Definitive.

7.5.2 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

LUNGO TERMINE titoli di debito con durata superiore a un anno	BREVE TERMINE titoli di debito con durata inferiore a un anno
CATEGORIA INVESTIMENTO	CATEGORIA INVESTIMENTO
AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.	A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".
AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".
A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine.
BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.
CATEGORIA SPECULATIVA	CATEGORIA SPECULATIVA
B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.	B -1 Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.



CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce *rating* D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento *default* nel breve termine.

B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento *default* nel breve termine.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di *default* è elevato.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione



8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



SEZIONE 7

Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi del Programma denominato "Mediobanca Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable) e/o dell'obbligazionista (puttable)".

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

[...] emesso a valere sul Prospetto di Base di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. relativo al ["Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable) e/o dell'obbligazionista (puttable)"] depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it [[, del Responsabile del Collocamento] nonché sul sito internet dei Collocatori].

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione, offerta [e quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dal Regolamento Delegato UE n. 486/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "Condizioni Definitive").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013, relativo al Programma di Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e/o dell'obbligazionista di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it, [nonché sul sito [di ciascuno dei Collocatori e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.



MEDIOBANCA

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

* * *

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.

.



Informazioni essenziali

1. **Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [...]
2. **Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi** [...]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione

3. **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione** [Obbligazioni non subordinate a tasso fisso step up [con eventuale facoltà rimborso anticipato a favore [dell'Emittente] [e/o] [dell'obbligazionista]
4. **Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione** [...]
5. **Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri** [...]
6. **Numero della Serie** [...]
7. **Numero della Tranche:** [] (se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
8. **Ammontare nominale complessivo:**
- Tranche: []
- Serie: []
9. **Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni** [] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
10. **Valuta di emissione degli strumenti finanziari** [Euro/Altre valute]
11. **Prezzo di Emissione:** []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
[L'Importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.]
12. **Tasso di interesse nominale** Cedole Fisse Step-up [....]



13. **Disposizioni relative agli interessi da pagare** Data di pagamento Cedole Fisse Step-up
[...]
- Convenzione di calcolo: [...]
Calendario Giorni Lavorativi Bancari:[...]
14. **Data di godimento degli interessi** [] Le Obbligazioni cessano di essere
fruttifere dal []
15. **Termine di prescrizione degli interessi e del
capitale** [...]
16. **Metodo di calcolo** [...]
17. **Agente di calcolo** [...]
18. **[Descrizione della componente derivativa]** [...]
[Non applicabile]
19. **Data di scadenza** [] La durata delle Obbligazioni è quindi pari
a
[]
20. **Modalità di ammortamento e procedure di
rimborso** [...]
Importo di rimborso alla Data di Scadenza
[...]
21. **Opzione di rimborso anticipato (Call) a
favore dell’Emittente:** [...]
- (i) **Data/e del Rimborso
Opzionale(Call):**
- (ii) **Importo di Rimborso alla/e Data/e di
Rimborso Opzionale (Call) e metodo
per il calcolo di tale/i ammontare/i:**
- (iii) **Termine del preavviso di rimborso
anticipato:**
22. **Opzione di rimborso anticipato (put) a
favore degli obbligazionisti:**
- (i) **Data/e del Rimborso Opzionale
(Put):**
- (ii) **Importo di Rimborso alla/e Data/e di
Rimborso Opzionale (Put) e metodo
per il calcolo di tale/i ammontare/i:**
- (iii) **Termine del preavviso di rimborso
anticipato:**



(iv) Documentazione ed altre evidenze da accludere alla comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, a pena di inefficacia:

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 23. | Tasso di rendimento | []% lordo
[]% netto |
| 24. | Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi | [...] |
| 25. | Data di emissione | [...] |

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

- | | | |
|-----|--|-------|
| 26. | Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta | [...] |
| 27. | Periodo di validità dell'offerta | [...] |
| 28. | Descrizione della procedura di sottoscrizione | [...] |
| 29. | Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente | [...] |
| 30. | Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione | [...] |
| 31. | Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari | [...] |
| 32. | Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità | [...] |
| 33. | Diritto di prelazione | [...] |

Piano di ripartizione e di assegnazione

- | | | |
|-----|--|-------|
| 34. | Tranches riservate | [...] |
| 35. | Comunicazione dell'ammontare assegnato | [...] |



Fissazione del prezzo

- | | | |
|-----|---|-------|
| 36. | Prezzo di Offerta | [...] |
| 37. | Metodo di determinazione del prezzo | [...] |
| 38. | Ammontare delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore | [...] |

Collocamento e sottoscrizione

- | | | |
|-----|---|-------|
| 39. | Coordinatori dell'offerta e collocatori | [...] |
| 40. | Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di gestione accentrata | [...] |
| 41. | Impegno di assunzione a fermo | [...] |
| 42. | Accordi di collocamento | [...] |
| 43. | Commissioni di sottoscrizione e/o di collocamento | [...] |

Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

- | | | |
|-----|--|-------|
| 44. | Domanda di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 45. | Data prevista di ammissione alla negoziazione | [...] |
| 46. | Mercati di negoziazione | [...] |
| 47. | Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno | [...] |

Informazioni supplementari

- | | | |
|-----|---|-------|
| 48. | Consulenti | [...] |
| 49. | Informazioni provenienti da terzi | [...] |
| 50. | Rating degli strumenti finanziari | [...] |
| 51. | Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico | [...] |



MEDIOBANCA

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: []]].

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

[] (Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca